

COMUNE DI CEGGIA

Provincia di Venezia

2005

P.R.G.

Variante parziale

Allegato alle N.T.A.

L.R. 27.06.1985, n. 61 art. 50 c. 3

Localizzazione delle stazioni radiobase per la telefonia mobile

Norme Tecniche di Attuazione

Progetto:

Ufficio Tecnico Comunale

Arch. Mauro Montagner



IL SINDACO

Massimo Beraldo

CONTRIBUTO

Approvato con delibera consiglio comunale
N. 30 del 29/06/2006

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Lamberto Zottino

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giannino Puppulin

IL SEGRETARIO COMUNALE
Puppulin dr. Giannino



VARIANTE ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N. 8
VARIANTE APPROVATA CON DELIBERA C.C. N.

DEL 28 FEB. 2005
DEL

COMUNE DI CEGGIA

Provincia di Venezia

2005

P.R.G.

Variante parziale

Allegato alle N.T.A.

L.R. 27.06.1985, n. 61 art. 50 c. 3

Localizzazione delle stazioni radiobase per la telefonia mobile

Norme Tecniche di Attuazione

Progetto:

Ufficio Tecnico Comunale

Arch. Mauro Montagner



IL SINDACO

Massimo Beraldo

CONTRORADDITTO

Approvato con delibera consiglio comunale
N. 30 del 29/06/2006

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Lamberto Zottino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giannino Puppulin

IL SEGRETARIO COMUNALE
Puppulin dr. Giannino



VARIANTE ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N. 8
VARIANTE APPROVATA CON DELIBERA C.C. N.

DEL 28 FEB. 2005
DEL

COMUNE DI CEGGIA

PRG - VARIANTE PARZIALE ALLE N.T.A. 2004

Localizzazione delle stazioni radiobase per la telefonia cellulare

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

Art. 1 -	Finalità
Art. 2 -	Riferimenti legislativi
Art. 3 -	Localizzazione delle infrastrutture ed impianti
Art. 4 -	Prescrizioni di carattere generale
Art. 5 -	Piano annuale di localizzazione
Art. 6 -	Procedure di autorizzazione
Art. 7 -	Impianti temporanei per la telefonia mobile
Art. 8 -	Conservazione e manutenzione
Art. 9 -	Modifiche
Art. 10 -	Controlli
Art. 11 -	Risanamenti
Art. 12 -	Riqualificazioni
Art. 13 -	Sanzioni
Art. 14 -	Disposizioni transitorie

Art. 1 - Finalità

1. Individuare e normare siti idonei alla installazione delle stazioni radiobase nel territorio comunale. Con la variante si intende assicurare la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi di cui alle normative in materia di regolamentazione dell'esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche attraverso il più razionale inserimento e riqualificazione degli impianti nel territorio per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e allo scopo di minimizzare le esposizioni della cittadinanza ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con particolare riguardo alla prevenzione sanitaria e alla tutela della salute pubblica, fermo restando la qualità del servizio di telefonia mobile derivante dagli obblighi di concessione o licenza.

Art. 2 - Riferimenti legislativi

1. La presente variante viene approvata ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, art. 50 comma 4, lettere:
 - 1.1. *b) le modifiche di indicazioni progettuali puntuali purché non comportino nuova edificazione o cambi di destinazioni d'uso;*
 - 1.2. *l) le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici;*
1. Le finalità di cui al precedente **art. 1** sono perseguite nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, in particolare:
 - 1.1. Legge regionale 9/7/1993, n°29 e successive modificazioni ed integrazioni: tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti di teleradiocomunicazione;
 - 1.2. Legge 22/02/2001 n° 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
 - 1.3. D. legislativo 259 del 01/08/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche”;
 - 1.4. Circolare ARPAV n°5503 del 13/05/1999 “Protocollo di valutazione preventiva delle stazioni radio base per telefonia cellulare”;
 - 1.5. Nota del Dipartimento Regionale del Veneto per la prevenzione n°8805/20312 del 21/6/1999: “Controlli sui campi elettromagnetici”;
 - 1.6. Circolare Regionale 12/07/2001, approvata con delibera di giunta 1636 del 22/06/2001 “Installazione degli impianti di telefonia mobile: direttive urbanistiche e criteri per l’individuazione dei siti”;
 - 1.7. D.P.C.M. 8/7/2003 “fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100Khz e 300 Ghz”;
 - 1.8. NORME CEI 211- 7 - guida per la misura e per la valutazione dei CEM nell’intervallo di frequenza 10 KHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana;
 - 1.9. NORME CEI 211 – 10 guida alla realizzazione di una SRB per rispettare i limiti di esposizione ai CEM in H F (ED ALLEGATI).

Art. 3 - Localizzazione delle infrastrutture ed impianti

1. Negli allegati elaborati grafici vengono individuate:
 - 1.1. le stazioni radiobase esistenti;
 - 1.2. le aree dove è consentita l'installazione di nuove stazioni radiobase; in particolare le nuove installazioni sono consentite esclusivamente in aree di proprietà comunale o rese tali mediante esproprio per pubblica utilità; al di fuori di delle suddette aree non è consentita alcuna nuova installazione.
2. le aree di cui al precedente comma non variano la Z.T.O. nella quale sono inserite e pertanto mantengono la loro destinazione urbanistica originaria;
3. Per quanto riguarda le stazioni esistenti su proprietà privata sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere con l'acquisizione mediante procedura espropriativa.

Art. 4 - Definizione siti sensibili (come da Circolare Regionale n° 12 del 12/07/2001)

1. Sono definiti siti sensibili tutti fabbricati e le aree che ospitano persone che devono essere oggetto di particolare tutela della salute dagli effetti dell'esposizione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in tali ambiti sono compresi:
 - 1.1. asili, scuole di ogni grado, strutture sanitarie oratori, parchi gioco e residenze per anziani e disabili, aree di particolare interesse storico - ambientale individuate una per ciascuno dei suddetti recettori;

Art. 5 - Prescrizioni di carattere generale

1. Tutti gli impianti oggetto delle presenti N.T.A., da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale, dovranno essere progettati o adeguati rispettando le seguenti prescrizioni, oltre a quelle dettate dalla normativa del settore; Ai fini della protezione dell'ambiente e del decoro paesaggistico, che dovrà essere garantito anche attraverso la cura dell'aspetto estetico dell'impianto volto a ridurre l'impatto ambientale, la progettazione degli impianti deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 1.1. l'area di pertinenza dell'impianto deve essere opportunamente delimitata al fine di interdire l'accesso a persone estranee
 - 1.2. le strutture dell'impianto devono osservare una distanza minima pari a 5 m o $\frac{1}{2}$ dell'altezza (se + 10m) dai confini di proprietà e una distanza minima pari all'altezza dei costruendi manufatti da ogni edificio circostante con destinazione residenziale;
 - 1.3. l'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore;
 - 1.4. l'installazione degli impianti dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici; Dove risulta conveniente dovranno essere adottati sistemi di mascheramento (mascherature, alberature, pitture specifiche ecc.), al fine di minimizzare l'impatto ambientale; Le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne la sicurezza sotto l'aspetto statico ed esecutivo.

Art. 6 - Piano annuale di localizzazione

1. I gestori di reti di telecomunicazioni o quanti agiscono in loro nome devono presentare entro il mese di febbraio di ogni anno il piano delle necessità.
2. Il piano, di cui al comma precedente, dovrà descrivere lo sviluppo e la modificazione dei sistemi, da loro gestiti, con l'indicazione delle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni e l'ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni; Sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione proposti saranno promosse iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione degli impianti al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del paesaggio, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi. Il piano generale delle localizzazioni sarà reso pubblico per trenta giorni; Nei successivi trenta giorni cittadini, associazioni o comitati che ne abbiano interesse possono presentare osservazioni.
3. La realizzazione dell'impianto all'interno delle aree individuate dovrà considerare, a partire dalla progettazione e dimensionamento del sistema emittente, tutte le misure necessarie per garantire gli obiettivi di qualità per tutte le aree intensamente frequentate (art. 4 DPCM 08.07.2003). Tali risultati possono essere conseguibili attraverso, ad esempio, il rispetto dei baricentri d'utenza, l'opportuno utilizzo dei coni d'ombra esistenti sotto l'installazione per l'ottimizzazione alle minime potenze di irradiazione compatibili con un buon servizio, l'aggiornamento tecnologico delle attrezzature ecc...

Art. 7 - Procedure di autorizzazione

1. Per l'installazione e/o modifica delle stazioni radiobase dovrà essere presentata la documentazione autorizzatoria come previsto dalla legislazione vigente.
2. Documentazione da allegare alla pratica:
 - 2.1. piante - sezioni - prospetti con descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto sulla base dell'allegato 13, A e B del Codice delle comunicazioni elettroniche citato e del Protocollo procedurale ARPA;
 - 2.2. descrizione delle tipologie e dei materiali costruttivi, sia per i sostegni che per i locali per apparecchiature ed eventuali recinzioni; rilievo altimetrico, nei casi in cui il contesto lo richieda;
 - 2.3. nell'area di competenza del sito rilievo vegetazionale, con specificazione della presenza di arbusti, alberi, tipo di essenze dimensioni;
 - 2.4. inserimento paesaggistico, anche attraverso fotomontaggi, elaborazioni al computer, dai percorsi - viabilità dell'intorno e dalla viabilità a grande distanza;
 - 2.5. indicazione e stato della viabilità d'accesso, progetto relativo alla fornitura delle infrastrutture elettriche e telefoniche;
 - 2.6. simulazioni di intensità di campo elettrico, per la telefonia cellulare, secondo le disposizioni vigenti (in particolare le linee guida CEI 211-7 E 211-10) con evidenziazione dei valori di campo sui singoli ambienti dell'intorno (per un'area circolare di raggio di m 300) con presenza di persone, in condizione di massimo esercizio dell'impianto;
 - 2.7. mappa di copertura attuale del segnale, con evidenziazione delle zone non servite, i diversi tipi di traffico (voce, dati), in outdoor e indoor, i rispettivi valori di campo elettromagnetici (espressi in dBuV/m) affinché l'ente locale abbia la disponibilità di dati confrontabili (gli elementi forniti saranno trattati come dati sensibili e perciò verranno utilizzati solo per l'istruttoria d'ufficio e non

potranno essere divulgati); dovranno inoltre essere dichiarati i valori di campo ritenuti idonei per garantire la copertura per i diversi tipi di traffico;

- 2.8. nel caso di impossibilità motivata a fornire la documentazione di cui al primo periodo del punto precedente potrà essere presentata relazione asseverata da un professionista abilitato dalla quale risulti la necessità di installare nuovi impianti per garantire il servizio secondo gli standard di legge;
- 2.9. dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, del proprietario e dell'esercente (se diversi dal richiedente), del progettista, del direttore dei lavori (prima dell'inizio dei lavori), della ditta esecutrice (prima dell'inizio dei lavori);

Art. 8 - Impianti temporanei per la telefonia mobile

1. Le stazioni radio di terra per telefonia mobile (stazioni radio base) con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W e destinate ad operare per un periodo limitato e temporaneo, o in attesa della realizzazione di un impianto fisso, devono comunque ottenere le autorizzazioni di cui al precedente articolo.

Art. 9 - Conservazione e manutenzione

1. Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni; La carenza e/o l'assenza d'interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure sanzionatorie di legge.

Art. 10 - Modifiche

1. Ogni modifica agli impianti, o apparati, sia per tipo, modello o altro dovrà seguire le procedure di cui ai precedenti articoli.

Art. 11 - Controlli

1. L'amministrazione, avvalendosi dell'ARPA, dell'Asl, esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni e sullo stato dell'ambiente; Oltre ai controlli previsti dalla legge e posti in capo agli organi istituzionalmente preposti, l'amministrazione Comunale si riserva di attuare forme di controllo integrative, avvalendosi anche di soggetti privati con capacità tecniche adeguate, o d'organi pubblici non assegnati territorialmente ma competenti in materia.

Art. 12 - Risanamenti

1. Qualora l'ARPA o altri operatori istituzionali riscontrino il superamento dei limiti d'esposizione indicati dalla normativa vigente, causato dalle emissioni di un impianto e/o il non rispetto delle condizioni previste dai documenti progettuali ed autorizzativi, il Sindaco prescrive al titolare dell'impianto l'adozione di misure di riduzione a conformità come da norma *CEI 211-10 CAPO 9* entro tempi definiti in relazione alla situazione verificata; Qualora al superamento dei limiti concorrano più impianti di

telecomunicazione e radiotelevisivi, i provvedimenti di cui al primo comma riguardanti i titolari di tutti gli impianti interessati.

Art. 13 - Riqualficazioni

1. Gli impianti già esistenti, non corrispondenti alle presenti N.T.A. saranno soggetti a normalizzazione nell'ambito dell'accordo procedimentale citato concertato fra Anci e Ministero delle Comunicazioni e da convenirsi tra l'Amministrazione ed i Gestori.

Art. 14 - Sanzioni

1. Per le installazioni degli impianti di cui alle presenti N.T.A. dovranno essere osservate le norme ed i regolamenti vigenti in materia edilizia, le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche, i patti contenuti in eventuali convenzioni stipulate con il comune o altri enti. Oltre alle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2001 n° 36, ogni violazione sarà perseguita anche nei termini della normativa edilizia, in caso di mancata manutenzione si applica quanto disposto dall'art. 8.
2. Per le sanzioni e per quanto non previsto da questo regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.